



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 4/19/PRES

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ
TELERADIOREGIONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “BLU TV-LCN 216”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3,
COMMA 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 19/2018 - PROC. 100/18/MRM-CRC)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza dell’ accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale Sicilia, quest’ultimo ha segnalato, con relazione acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 46335 del giorno 11 settembre 2018, la violazione da parte della società Teleradioregione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Blu TV-LCN 216*”, delle disposizioni normative contenute nell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per non aver rispettato, dalle ore 00:00:00 del giorno 23 luglio 2018 alle ore 24:00:00 del giorno 29 luglio 2018 l’obbligo di trasmettere programmazioni per non meno di 24 ore settimanali. La relazione evidenzia,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

infatti, che *“l'emittente ha trasmesso durante la settimana analizzata programmazione effettiva per 21h 03' 31" al netto dei programmi ripetuti”*. Dalla relazione si apprende, inoltre, che la programmazione trasmessa il giorno del lunedì è stata replicata fedelmente per i restanti 6 giorni della settimana. Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata - Cont. n. 19 del 2018 - in data 13 settembre 2018 e notificata in pari data alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra riportate per il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere programmazione per non meno di 24 ore settimanali nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 23 al 29 luglio 2018.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 16 ottobre 2018 (prot. n. 52279) scritti difensivi, in cui, sostanzialmente eccepisce che: *“La programmazione televisiva settimanale oggetto di verifica era stata regolarmente impostata in conformità con la normativa vigente [...], è però accaduto che a causa di un guasto dell'automazione della messa in onda, alcuni eventi non sono stati aggiornati, e quindi, non sono andati in onda così che la programmazione è risultata difforme rispetto a quella programmata. [...]. Essendo il guasto, un evento imprevedibile ed indipendente dalla volontà, si ritiene, cdi conseguenza, insussistente la violazione contestata”*.

In data 23 ottobre 2018 (prot. n. 53523), la suddetta società ha prodotto un'ulteriore memoria con la quale, nel ribadire quanto esposto nel precedente scritto difensivo, chiedeva agli Uffici del CO.RE.COM. di essere audita in merito ai fatti contestati e di *“accedere ai documenti dai quali si desume il potere del CO.RE.COM. Sicilia a procedere con le contestazioni, ed in particolare copia della convenzione con l'Autorità del 5 febbraio 2018, copia della delibera del CO.RE.COM. Sicilia con la quale sono stati conferiti i poteri deleganti in capo al dirigente della Segreteria del CO.RE.COM., nonché copia dell'accordo tra del 10 gennaio 2015 tra il Ministero dello sviluppo economico-Direzione Generale per le attività territoriali ed il CO.RE.COM.”*.

In sede di audizione, tenutasi in data 5 novembre 2018, la società *Teleradioregione S.r.l.* ha fatto accesso alla documentazione richiesta ed ha ribadito che la stessa ha provveduto a rimediare all'*“inconveniente tecnico”* che ha determinato la non corretta messa in onda della programmazione televisiva contestata.

Da ultimo, con nota del 9 novembre 2018 (prot. n. 56387), la società in parola ha rappresentato che *“dalla documentazione analizzata si evince che al Dirigente del Servizio del CO.RE.COM. Sicilia, arch. De Chiara, non è stata conferita alcuna delega dal Comitato del CO.RE.COM. Sicilia”*, con la conseguenza che il predetto Dirigente non avrebbe potuto sottoscrivere alcuna contestazione [...], che sarebbe, pertanto un *“atto viziato da nullità e, conseguentemente, privo di efficacia”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0242195 del 28 dicembre 2018, ha trasmesso gli atti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Teleradio Regione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Blu TV-LCN 216" per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia. Sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto, da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "Blu TV", dell'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 23 luglio 2018 ed il giorno 29 luglio 2018. La circostanza addotta dalla Società in parola per la quale *"a causa di un guasto dell'automazione della messa in onda, alcuni eventi non sono stati aggiornati, e quindi, non sono andati in onda così che la programmazione è risultata difforme rispetto a quella programmata."*, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che, nel caso di specie, prevede l'obbligo a trasmettere programmazione per non meno di 24 ore settimanali.

A quanto detto deve aggiungersi, poi, che, per orientamento costante dell'Autorità, l'eventuale *"guasto, l'errore tecnico"*, o altro *"impedimento"*, non possono essere considerati come esimenti rispetto alla violazione dell'obbligo sancito dall'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS. L'obbligo sancito dalla legge di trasmettere programmazione per non meno di 24 ore settimanali, invero, impone alla società di adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. Degli eventuali problemi tecnici che abbiano determinato eventuali violazioni di legge deve dunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade l'obbligo del rispetto delle norme in tema di programmazione salvo il caso fortuito, il cui onere della prova nel caso di specie non può dirsi assolto.

L'obiezione in base alla quale il mancato conferimento al Dirigente del Servizio del CO.RE.COM. Sicilia, arch. De Chiara, della delega dal Comitato medesimo *"a sottoscrivere l'atto di contestazione n. 19/18 notificato alla Società in parola"*, avrebbe inficiato il suddetto atto di nullità, è superata dalle evidenze della nota (prot.n. 43545) del 9 settembre 2016, dalla quale si evince che il dirigente della struttura di supporto, in questo caso, l'arch. De Chiara, *"è stato delegato a sottoscrivere l'atto di contestazione nell'ambito dell'attività di monitoraggio e vigilanza dei fornitori degli SMAV"*. L'atto di contestazione n. 19/2018 notificato alla società Teleradioregione S.r.l. è, di conseguenza, certamente efficace e valido;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, *"il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti, per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità (Fonte Infocamere), l'ultimo bilancio abbreviato di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra una perdita d'esercizio;

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la prima riunione alla Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza dello stesso;

ORDINA

alla società Teleradioregione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Blu TV-LCN 216*”, con sede in Modica (Ragusa), C.da Cava Gucciardo, P.IVA 00209070895, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 4/19/PRES*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.4/19/PRES*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 8 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani